

Codice A1816A

D.D. 18 dicembre 2018, n. 4162

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6163. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di "interventi di riduzione del rischio esondazione del fiume Tanaro nel tratto in corrispondenza dello stabilimento Huvepharma Italia srl - paratoie zincate lungo il muro esistente" in comune di Garessio (CN). Richiedente: Huvepharma Italia s.r.l.

In data 16/11/2018, il sig. Nicola de Risi, in qualità di Amministratore Delegato della società Huvepharma Italia s.r.l., con sede in Garessio, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori volti alla riduzione del rischio di esondazione del fiume Tanaro nel tratto in corrispondenza dello stabilimento Huvepharma Italia srl, gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2016, in comune di Garessio (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Anna Aicardi, dal geol. Aldo Acquarone e dal geom. Pierpaolo Boch in base ai quali è prevista la posa di paratoie zincate sul muro esistente da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904. In particolare è prevista la sopraelevazione, con panconi removibili metallici (acciaio zincato), delle seguenti strutture esistenti lungo la sponda idrografica sinistra del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento:

- muro di difesa spondale in cls, della lunghezza di m 860,00; la sopraelevazione varia da m 1,00 tra le sezioni 39 e 31 a m 1,50 tra le sezioni 31 e 28 e sarà impostata all'interno di pilastri in acciaio fissati alla struttura esistente con piastre e tasselli
- scogliera in massi cementati della lunghezza di m 60,00; la sopraelevazione avrà un'altezza di m 1,50 tra le sezioni 28 e 27 e sarà impostata su un cordolo in c.a.

I suddetti interventi sono volti ad incrementare il livello di sicurezza dello stabilimento, consentendo di contenere gli eventi di piena con sufficiente franco di sicurezza con tempi di ritorno Tr100 e Tr200; a monte e a valle dello stabilimento, le opere in progetto non comportano modifiche significative dei livelli idrici del corso d'acqua.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la D.D. n.2935/A18080 del 21/09/2018 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Huvepharma Italia s.r.l., con sede in Garessio, ad eseguire i lavori per la realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio di esondazione del fiume Tanaro nel tratto in corrispondenza dello stabilimento Huvepharma Italia srl nel comune di Garessio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'intervento dovrà essere realizzato interamente dall'interno dello stabilimento evitando lavorazioni e/o occupazioni nell'alveo del fiume Tanaro;
3. le operazioni di cantiere dovranno essere limitate esclusivamente all'ancoraggio degli elementi verticali alle difese spondali esistenti;
4. le sponde naturali e le difese spondali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori

dott. agr. WBessone

geol. MGGallo